

# DIGITAL VENUS MAGAZINE TUTELA LEGALE



# La targa prova esclude possibili sanzioni?

Negli ultimi mesi si è discusso a lungo sulla problematica relativa alle targhe di prova delle automobili. Infatti, secondo il parere della Polizia Stradale, andrebbe utilizzata esclusivamente su veicoli non ancora immatricolati.

Dal punto di vista legale, l'interpretazione del Ministero dell'Interno ha fondamento, ma mal si concilia con la consolidata prassi da parte di concessionarie e officine di far circolare con la targa provvisoria anche veicoli regolarmente immatricolati ma sprovvisti di assicurazione, prevalentemente per collaudare automobili in riparazione o manutenzione.

### Per questa targa, un utilizzo non sempre lecito

Col tempo, si è aggiunta alla precedente un'altra prassi, sicuramente non lecita: l'utilizzo della targa di prova, da parte dei commercianti di automobili, per circolare con un'auto già normalmente targata, non per esigenze di collaudo di veicoli, ma per altri usi, semplicemente per evitare di pagare assicurazione e revisione.

#### Sanzioni sospese, in attesa di un chiarimento definitivo

La complessità della questione, che con il tempo ha acquisito una particolare rilevanza per gli operatori economici del settore, ha imposto l'individuazione di una soluzione condivisa che potesse cercare di salvaguardare il diritto di libera iniziativa economica senza compromettere la sicurezza della circolazione.

Per risolvere la controversia tra Polizia Stradale e Motorizzazioni Civili sarà necessaria la pronuncia del Consiglio di Stato, sollecitato ad intervenire dalle varie associazioni di

(continua a pag. 2)



categoria, per chiarire una vicenda che rischia di "limitare fortemente le attività degli operatori".

Tuttavia, i tempi del massimo organo consultivo italiano potrebbero essere abbastanza lunghi; per questa ragione si è deciso di bloccare momentaneamente le sanzioni, allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli per l'attività degli operatori del settore. Infatti, con l'emanazione della Circolare del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2018 (300/a/4341/18/105/20/3), indirizzata a Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di finanza e alle Prefetture Italiane, in attesa di un dirimente parere del Consiglio di Stato, sono state bloccate le sanzioni nei confronti di chi utilizza targhe di prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa.

Per il momento, dunque, nessuna multa per la violazione dell'obbligo dell'assicurazione RC Auto nei confronti degli operatori del settore automobile (meccanici, rappresentanti, rivenditori di automobili ecc.) che facciano circolare veicoli sprovvisti di copertura, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento e che applichino all'autovettura una targa prova, allo scopo di tutelarsi da eventuali danni provocati durante la circolazione.

### Quindi, targa prova ok, ma solo a certe condizioni!

È necessario il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia, in particolare di quelle dell'art. 98 del Codice della Strada, come modificato ed integrato dal DPR 474/2001, secondo cui "Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega".

#### Attenzione:

Va ricordato, però, che la targa provvisoria non autorizza la circolazione di un determinato veicolo ma l'esercizio di una determinata attività che per la sua potenziale pericolosità può essere esercitata solo da determinate categorie di tecnici riconosciuti. Lo conferma il fatto che la targa prova non è associata stabilmente ad un veicolo ma può essere trasferita su qualsiasi veicolo, purchè il Ministero dei Trasporti abbia verificato la sussistenza dei requisiti del soggetto autorizzato, il quale dovrà essere sempre a bordo durante la prova.

### La Circolare del Ministero dell'Interno, inoltre, ha puntualizzato che...

La circolazione su strada con targa di prova è consentita per veicoli non ancora immatricolati, sprovvisti perciò di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione. Si può circolare con targa di prova anche su veicoli già immatricolati per effettuare prove tecniche, però essi devono essere in regola con l'assicurazione e la revisione. E' utilizzabile, ad esempio, nel caso di un veicolo commerciale nuovo il cui allestimento venga modificato prima dell'immatricolazione; in tal caso, infatti, l'officina avrà la necessità di provare l'autovettura su strada, durante i lavori di trasformazione.

Importante sottolineare un ultimo dettaglio non di poco conto. Se il personale di un'officina circola con targa di prova su un veicolo non in regola con l'assicurazione e/o revisione, la responsabilità penale e civile per eventuali incidenti, ricade non solo sull'officina, ma anche sul proprietario del veicolo.

In collaborazione con: **Studio Legale Associato Franciosa - Passini** Viale Mazzini, 123 - 00195 Roma



### APPROFONDIMENTI GIURIDICI

# Registrare le conversazioni telefoniche è un reato?

Gli spartphone più comuni consentono di acquisire varie tipologie di contenuti multimediali, incluse le conversazioni telefoniche. Esistono diverse App, molto facili da installare sul telefono, che acquisiscono direttamente l'audio nel momento in cui ha inizio la conversazione, spesso all'insaputa dell'interlocutore.

Possiamo registrare liberamente le telefonate che riceviamo o che effettuiamo, oppure stiamo facendo una cosa vietata dalla legge?

### Queste pratiche sono lecite?

## L'interlocutore deve essere a conoscenza del fatto che viene registrato?

Probabilmente sfatando una leggenda metropolitana, possiamo affermare che la registrazione di una conversazione telefonica, anche se all'insaputa dell'interlocutore non costituisce fattispecie di reato e nemmeno lesione della privacy.

Questo perché l'interlocutore è ignaro di essere registrato, ma consapevole di parlare con un determinato soggetto. Secondo la Cassazione la registrazione non farebbe altro che fissare, su una memoria elettronica, ciò che è già "nostro" perché udito e fissato nella memoria cerebrale.

Dal momento che la conversazione ci appartiene come bagaglio di conoscenze, la registrazione su supporto materiale non è altro che una ripetizione di ciò che è già impresso su "supporto biologico".

L'immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo partecipato direttamente è non solo lecito, ma del tutto naturale. Vietare la registrazione, del resto, sarebbe più o meno come obbligare un soggetto a dimenticare ciò che ha sentito.

La Cassazione ha anche sottolineato che chi è al telefono accetta sostanzialmente il rischio di essere registrato, cosa che rende legittima la registrazione (Cass. 18908/2011 e Cass. 24288/2016).

## Naturalmente chi sa di essere registrato può negare il consenso e rifiutarsi di proseguire la conversazione.

### Sono d'obbligo alcuni distinguo:

La registrazione non è lecita se l'interlocutore si allontana o se si introduce illecitamente nella proprietà privata ovvero utilizza altri strumenti illeciti di acquisizione come una



vera e propria spia. Perché ciò costituirebbe il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis. cod. pen.). L'azione di registrare una conversazione ad opera di un soggetto estraneo alla stessa, invece, equivale ad intercettazione, per la quale occorre una specifica autorizzazione in difetto della quale si commette un illecito. L'intercettazione è disposta classicamente dalla magistratura nel corso di indagini secondo i tempi e i modi previsti dalla legge. In ogni caso, è fatto assoluto divieto di divulgare a terzi il contenuto della registrazione, tale condotta, infatti, comporterebbe una violazione della privacy. L'unica diffusione consentita dalla legge è quella volta a far valere un proprio diritto, come ad esempio all'interno di un processo.

comporterebbe una violazione della privacy. L'unica diffusione consentita dalla legge è quella volta a far valere un proprio diritto, come ad esempio all'interno di un processo. La Corte di Cassazione ha stabilito, infatti, che "integra il reato di trattamento illecito di dati personali il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione" (Cass. 18908/2011). La medesima giurisprudenza ha chiarito che, affinché il giudice possa assumere a prova una registrazione su apparecchio mobile, è necessario che almeno una delle parti coinvolte sia parte in causa.

## Che valore giuridico possono avere queste registrazioni? In ambito civile

In ambito civile la registrazione costituisce prova documentale pienamente ammissibile, a condizione che la parte contro la quale è prodotta in causa non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 2712 cod. civ.) in modo tempestivo, chiaro e circostanziato, comunque in presenza di elementi idonei a rendere inattendibile la registrazione, che rimane in ogni caso liberamente apprezzabile da Giudice.

### In ambito penale

In ambito penale è lo stesso codice di procedura penale che disciplina l'utilizzo e la produzione in giudizio delle registrazioni: "la registrazione del colloquio, in quanto rappresentativa di un fatto, integra la prova documentale disciplinata dall'art. 234 primo comma cod. proc. pen. Il documento fonografico è pienamente utilizzabile se non viola specifiche regole di acquisizione della prova" (Cass. 36747/2003).

In collaborazione con: **Studio Legale Potenza** Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna



# Solvibilità al top!

ARAG SE Italia occupa il quarto posto per solvibilità nella classifica pubblicata dal supplemento a MF o a ItaliaOggi "L'atlante delle assicurazioni leader 2018".



**Italia**Oggi